

## **TI\_GERICHTE 16.2002.30 vom 7. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.30)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.30 du 7 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.30 del 7 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.05.2002  
16.2002.30

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00030 Lugano 7 maggio 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 presentato da \_\_\_\_\_ Contro la sentenza 22 marzo 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 6 luglio 2001 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'697.05 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 22 marzo 2002 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 6 luglio 2001 da \_\_\_\_\_, ha condannato \_\_\_\_\_ a restituire a quest'ultimo l'importo di fr. 2'068.30 oltre accessori, corrispondenti alle pigioni da questi pagate in eccedenza sulla base del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 gennaio 1985; che con atto ricorsuale 29 aprile 2002 \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'240.80; che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC; che giusta l'art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell'ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC); che contrariamente a quanto ventilato dal ricorrente, questo termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC); che poiché, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione gli è stata notificata il 24 marzo (verosimilmente trattasi del 25 marzo poiché il 24 corrisponde a una domenica), il ricorso spedito il 29 aprile 2002 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327

segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 aprile 2002 \_\_\_\_\_ è irricevibile in quanto tardivo . 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.